

CAMERA DEI DEPUTATI N. 522

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIADRESCO, SPAGNOLI, ZANGHERI, MINUCCI, OCCHETTO, FERRI, CONTE ANTONIO, RUBBI, SANDIROCCO, BIRARDI, BELARDI MERLO, BOCCHI, BOTTARI, CANNELONGA, CANULLO, CASTELLINA, CODRIGNANI, COLOMBINI, CRIPPA, CURCIO, FILIPPINI, FRACCHIA, GASPAROTTO, GABBUCCIANI, GEREMICCA, GIOVAGNOLI SPOSETTI, GRADUATA, LODA, MANNINO ANTONINO, MACIS, MACCIOTTA, MANNUZZU, MARRUCCI, MASINA, MOSCHINI, PEGGIO, PETROCELLI, PETRUCCIOLI, POCHETTI, PALLANTI, PIERINO, ROSSINO, SAMÀ, SANLORENZO, SATANASSI, SPATARO, TOMA, VIRGILI

Presentata il 22 settembre 1983

Istituzione dei Comitati consolari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge di istituzione dei Comitati consolari, che, sostanzialmente, vuole dare legittimazione democratica ed elettiva agli organismi di partecipazione degli emigrati, ha « attraversato » ben cinque legislature.

Basta ricordare il lungo *iter* — mai giunto alla sua conclusione nel Parlamento non solamente per l'interruzione anticipata delle ultime quattro legislature — per rendersi conto che, al di là delle dichiarazioni ufficiali di tutti i gruppi parlamentari, vi è un contrasto politico sulla materia che non vale ignorare. Anzi, a questo punto, ignorarlo, renderebbe più arduo, se non addirittura impossibile, sciogliere i nodi che hanno, fino ad ora, impedito l'approvazione della legge.

Ad avviso del gruppo dei deputati comunisti, non esiste giustificazione possibile alla mancata approvazione della legge, dato il lungo tempo trascorso e l'ampia discussione avvenuta che ha coinvolto, e convinto, tutte le organizzazioni degli emigrati e la totalità, si può dire, dei nostri connazionali residenti all'estero.

Partendo da queste considerazioni, e dalla evidente impossibilità di fare prevalere le tesi degli uni a scapito delle ragioni degli altri, i presentatori — comunisti e indipendenti di sinistra eletti nelle liste del PCI — della proposta di legge che viene sottoposta, ancora una volta, alla Camera dei deputati, raccomandano all'approvazione del Parlamento, non la proposta di legge della loro parte, bensì il testo che, nel corso degli anni, ha visto

il più ampio, e ragionevole, approdo parlamentare unitario.

La proposta di legge che il gruppo del PCI presenta è, infatti, la riproduzione esatta della proposta di legge che, il 6 marzo 1980, venne approvata, all'unanimità, dalla Camera dei deputati come risultante di un testo unificato delle proposte presentate da diverse parti, con il consenso dello stesso governo.

Quel testo subì, al Senato, profonde modificazioni, tali da provocare la delusione degli emigrati e di quanti, alla Camera, avevano consapevolmente approvato una legge che attuava la proposta fondamentale avanzata, in tema di partecipazione democratica, dalla Conferenza Nazionale dell'Emigrazione tenutasi nel febbraio 1975, sotto l'egida del governo del tempo e con il sostegno di tutte le forze politiche e sociali.

Se vi è una proposta di legge che può contare sul consenso generale delle forze sociali essa è, appunto, la riforma dei Comitati consolari dell'emigrazione.

Veramente, incomprensibile appare il lungo logoramento dell'*iter* legislativo di una proposta che rappresentava un impegno di governo già nel 1976, quando il Presidente del Consiglio, onorevole Giulio Andreotti, attuale Ministro degli esteri, nelle dichiarazioni programmatiche del suo governo (4 agosto 1976) affermava: « È nei propositi di questo governo dare rapidamente attuazione ad una delle innovazioni più insistentemente sollecitate, e cioè la creazione di Comitati consultivi eletti dalle collettività italiane in ogni circoscrizione consolare per permettere agli stessi connazionali residenti all'estero di proporre e gestire gli interventi che localmente si dimostrino più opportuni ».

Inoltre, una proposta sulla quale vi è, oggi, l'impegno del Presidente del Consiglio onorevole Bettino Craxi, espresso nelle sue dichiarazioni programmatiche, del 9 agosto scorso.

Non sarà mai ripetuto abbastanza che, quando sarà approvata dal Parlamento, questa legge rappresenterà un « investimento democratico » nella direzione della

partecipazione degli emigrati, peraltro, senza oneri per le pesanti finanze dello Stato.

I principi fondamentali sui quali la proposta di legge si articola, sono, sostanzialmente, tre:

1) Innanzitutto, la elezione democratica da parte degli emigrati, sulla base di liste di candidati, presentate dalle forze politiche e sociali rappresentative di tutta l'emigrazione.

2) Il riconoscimento esplicito che non può esservi supplenza da parte dei Comitati consolari, riguardo ai poteri dei Consoli e delle rappresentanze diplomatiche del nostro Paese all'estero; poteri che sono regolati attraverso convenzioni e trattati internazionali, reciprocamente concordati, stabiliti e accettati dagli Stati sovrani, non sostituibili o alterabili, se non nelle forme e nei modi stabiliti dai trattati stessi. A questo proposito, il testo della proposta di legge che il gruppo comunista ripropone all'esame e al voto della Camera dei deputati è esplicito e inequivocabile. Qualora sorgessero incomprensioni, incompatibilità, contrasti sulle decisioni dei Comitati consolari eletti, rispetto alle norme in vigore, alle consuetudini che regolano i rapporti fra gli Stati, alle prerogative delle Ambasciate e dei Consolati del nostro Paese all'estero, decisiva sarebbe la volontà delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari, e, in ultima istanza, del Ministro e/o del Ministero degli affari esteri.

3) Fermo restando quanto affermato al punto 2), l'innovazione e il contenuto democratico della partecipazione sarebbero rappresentati, non solamente dal metodo di elezione, bensì dai poteri di gestione demandati ai Comitati consolari sulle materie espressamente indicate dalla presente legge.

Ovviamente la Camera dei deputati, alle quale viene sottoposta l'approvazione della presente proposta di legge, è sovrana e non può sentirsi vincolata dal voto precedentemente espresso, sia pure all'unanimità. Tuttavia, il gruppo dei de-

putati comunisti, certo di interpretare l'unanime domanda che viene dal vasto mondo dell'emigrazione, si permette di richiamare il significato e l'importanza dei tre capisaldi fondamentali sopracitati, ai quali tutte le forze politiche e sociali hanno fatto riferimento, nel corso degli ultimi anni, assumendo impegni in tal senso di fronte ai nostri connazionali emigrati.

Il gruppo parlamentare comunista della Camera dei deputati non si nasconde la delicatezza dei problemi che la proposta di legge solleva e delle obiezioni oggettive che vengono da una parte dell'Amministrazione dello Stato. Da quella parte vi è il timore, anche giustificato, che l'innovazione dei Comitati consolari elettivi, possa, se non stravolgere, essere interpretata come una caduta dei poteri e del prestigio che sono dovuti alle rappresentanze ufficiali del nostro Paese all'estero.

Per questa ragione, i presentatori si augurano che il governo svolga la necessaria opera di sensibilizzazione e la indispensabile iniziativa diplomatica presso i governi degli altri Paesi, affinché accolgano la istituzione dei Comitati consolari nel suo vero spirito, cioè quello di una più ampia, non sostituibile collaborazione alla soluzione dei molteplici problemi che, negli anni '80, si presentano alle comunità dei connazionali emigrati in ogni parte del mondo.

Dipenderà da tale azione, e convinzione, del governo, se nell'Amministrazione dello Stato e presso le autorità degli altri Paesi si giungerà alla piena consapevolezza del fatto che, così com'è oggi, la struttura dei servizi preposti alla tutela dei diritti e all'assistenza dei nostri connazionali all'estero, provoca la paralisi e mette in crisi le funzioni, il prestigio e i poteri dello Stato.

Per ammissione e riconoscimento esplicito di tutti, l'esperienza dei Comitati con-

solari, nominati dall'alto, ha fatto il suo tempo. Corrispondeva ad una fase largamente superata non solo nel dibattito politico e culturale ma anche nella pratica. Tanto è vero che vi sono realtà - in Svizzera e nel Belgio, ad esempio - nelle quali si procede, anche in assenza della legge, alle elezioni dirette secondo il metodo e le norme indicate nella presente proposta di legge.

La cronica inadeguatezza della nostra rete diplomatica e consolare è l'ulteriore, non secondario, elemento che conferma la necessità dell'approvazione della legge che prevede la elezione democratica dei Comitati consolari.

Parlare di approvazione urgente, a questo punto, dopo ben tre lustri dalle prime proposte, è quasi ridicolo. Rischiare ulteriori ritardi, nella situazione del mondo di oggi; di fronte alla grave crisi economica; alla caduta dei diritti degli emigrati, pur affermati nella Carta di Helsinki; ai rigurgiti allarmanti di campagne xenofobe; alla sconcertante inconsistenza degli impegni delle organizzazioni sovranazionali, quali la CEE, rimaste poco più che strutture burocratiche, senza reali poteri nei confronti dei governi nazionali; dinanzi alla violazione, o alla non applicazione, dei trattati e delle convenzioni sociali stipulate fra gli Stati a tutela della manodopera straniera; significa provocare una frattura pericolosa fra il nostro Paese e milioni di connazionali costretti all'emigrazione per cercare un lavoro che è stato loro negato in Patria.

Per tutte queste ragioni, che si accompagnano ai dibattiti, agli approfondimenti, alle prese di posizione comuni, o convergenti, assunte da tutte le parti politiche di fronte ai nostri connazionali all'estero, il gruppo comunista ritiene che il governo debba agevolare l'iter della presente proposta di legge e chiede agli altri gruppi della Camera dei deputati una rapida discussione e approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dei Comitati consolari).

Presso ciascun Ufficio consolare nella cui circoscrizione territoriale risiedano almeno tremila cittadini italiani, è costituito un Comitato consolare dell'emigrazione italiana.

ART. 2.

(Attività dei Comitati consolari).

Fatte salve le funzioni e le responsabilità del Capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il Comitato consolare assume iniziative e svolge azione di tutela dei diritti e degli interessi degli emigrati nelle materie attinenti alla promozione sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport, al tempo libero.

Il Comitato, inoltre, nel rispetto dei principi della Costituzione e della legislazione italiana: a) coopera con l'autorità consolare nella difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, e, in particolare, contribuisce alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani da norme applicabili nei singoli Paesi, segnalando all'autorità consolare, perché vengano esperiti tutti gli interventi opportuni, eventuali violazioni delle convenzioni e consuetudini internazionali concernenti il trattamento dei cittadini stranieri, degli accordi in vigore tra l'Italia e il paese

ospitante, delle norme proprie della Comunità europea; b) nel quadro delle norme locali, e ai fini dell'azione di tutela degli emigrati soprattutto per quanto concerne le condizioni di vita e di lavoro, la sicurezza sociale e la promozione sociale, culturale e professionale dei lavoratori italiani e delle loro famiglie, vigila sul rispetto dei contratti di lavoro mediante contatti con le organizzazioni sindacali, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni di alloggio anche mediante contatti con gli enti preposti, sulla effettiva applicazione delle norme e direttive concernenti le iniziative scolastiche, culturali e nel settore del tempo libero, adottate dalle autorità dei paesi ospitanti, con l'obiettivo di assicurare un migliore inserimento dei connazionali e delle loro famiglie nelle società di accogliimento, di conservare la lingua italiana e di mantenere legami con la realtà politica e culturale italiana.

ART. 3.

(Funzioni consultive).

Il Comitato esprime parere obbligatorio sulla ripartizione dei fondi disponibili tra le associazioni e gli enti che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana. Ove il Comitato non dovesse esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta di parere, il Capo dell'ufficio consolare può procedere all'inoltro al Ministero degli affari esteri delle proposte stesse.

In quanto il parere sia espresso, il Capo dell'ufficio consolare è tenuto ad uniformarvisi, a meno che non ritenga che l'adeguamento allo stesso implichi responsabilità amministrative o penali a lui direttamente imputabili; in tal caso deve informare il Comitato consolare dei motivi che lo inducono a dissociarsi.

Perdurando il dissenso, il Capo dello ufficio consolare invia la sua proposta ed il parere contrario del Comitato al Ministero degli affari esteri, il quale decide entro trenta giorni sulla questione.

Il Comitato può inoltre formulare pareri, proposte e raccomandazioni anche su attività consolari ed iniziative straordinarie non previste dalla presente legge, al Capo dell'ufficio consolare, il quale informa il Comitato del seguito che vi è dato.

ART. 4.

(Bilancio del Comitato).

Il Comitato consolare provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei suoi fini: *a)* con le rendite del suo eventuale patrimonio; *b)* con i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri; *c)* con elargizioni di enti pubblici dei Paesi ospitanti, o di privati; *d)* con il ricavato di attività e manifestazioni varie. —

Il Comitato consolare presenta all'inizio di ogni anno il preventivo delle spese da sostenere. Entro tre mesi dalla fine della gestione annuale presenta il rendiconto consuntivo.

ART. 5.

(Sede e segreteria).

Ovunque sia possibile reperire un locale idoneo, il Comitato ha la sua sede nell'ufficio consolare. Ove non sia possibile, il Capo dell'ufficio consolare coopera con il Comitato al reperimento di una sede. Il Capo dell'ufficio consolare deve altresì facilitare in ogni modo l'attività del Comitato, anche presso le autorità straniere locali e agevolarne i contatti con la collettività italiana. Egli partecipa di diritto alle riunioni del Comitato o vi delega un suo rappresentante ed esercita sui suoi atti i controlli di legittimità previsti dalla legge.

La segreteria del Comitato è affidata, di norma, ad un impiegato addetto all'ufficio consolare, il quale partecipa alle sedute con voto consultivo.

In caso di accertata impossibilità, la segreteria è affidata con incarico gratuito

ad un membro del Comitato stesso, scelto d'intesa tra il Comitato e il Capo dell'ufficio consolare.

ART. 6.

(Composizione del Comitato).

Il Comitato consolare è composto da un numero di membri eletti, variabile secondo la consistenza della collettività italiana quale risulta dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni e secondo la seguente proporzione:

9 membri fino a 10 mila connazionali;

11 membri fino a 50 mila connazionali;

21 membri fino a 100 mila connazionali;

31 membri oltre i 100 mila connazionali.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano candidati in una delle liste presentate. Possono essere eletti, in numero non superiore ad un quarto e non inferiore ad un decimo dei membri del Comitato, gli italiani che abbiano assunto la cittadinanza del paese di immigrazione, e siano in possesso dei medesimi requisiti. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

Alle sedute del Comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo funzionari ed esperti della collettività in relazione agli argomenti in esame.

ART. 7.

(Durata in carica e decadenza dei membri).

I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del Comitato si riduca a meno della metà, il Comitato viene sciolto e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

ART. 8.

*(Validità delle riunioni
e delle deliberazioni).*

Il Comitato consolare adotta le decisioni a maggioranza semplice. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9.

(Poteri e funzioni del Presidente).

Il Comitato elegge a maggioranza assoluta il Presidente tra i suoi membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 10.

(Poteri e funzioni dell'Esecutivo).

Il Comitato elegge nel suo seno - a maggioranza di voti - un Esecutivo composto dal Presidente e da un numero di membri non superiore ad un quarto dei componenti l'Assemblea.

L'Esecutivo prepara le sessioni del Comitato consolare ed opera secondo le sue direttive fra una sessione e l'altra.

ART. 11.

(Commissioni di lavoro).

Il Comitato consolare può istituire nel suo seno Commissioni di lavoro cui possono essere chiamati a far parte degli esperti.

I presidenti delle Commissioni devono essere membri del Comitato al quale riferiscono i risultati dei lavori delle stesse. Di tali Commissioni fa parte di diritto il Capo dell'ufficio consolare od un suo rappresentante.

ART. 12.

(Elettorato attivo).

Hanno diritto al voto i cittadini italiani maggiorenni residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, purché in possesso di passaporto valido e del permesso di soggiorno registrato, salvo che versino nella ipotesi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Hanno altresì diritto al voto gli italiani, in possesso dei medesimi requisiti, che abbiano assunto la cittadinanza del paese di immigrazione.

ART. 13.

(Elenco degli elettori).

Presso ciascun ufficio consolare è istituito un elenco dei cittadini italiani elettori, ove viene registrato il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la data di assunzione della residenza nel territorio rientrante nell'ambito della circoscrizione consolare di ciascun elettore. La registrazione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'avente titolo, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo.

L'elenco è pubblico ed aggiornato periodicamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati o d'ufficio.

ART. 14.

(Sistema elettorale).

L'elezione del Comitato avviene:

- a) con il sistema proporzionale adottato dalla legge italiana per l'elezione al Parlamento europeo;
- b) per lista;
- c) con voto diretto, personale e segreto.

ART. 15.

(Convocazioni dei comizi e liste elettorali).

Le elezioni sono indette dal Capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato; in caso di scioglimento anticipato, la convocazione è effettuata entro 15 giorni dalla relativa declaratoria.

La convocazione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, una circolare informativa e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di firme di elettori non inferiore a dieci.

I presentatori debbono essere cittadini italiani, aventi diritto al voto, residenti nella circoscrizione, non candidati.

ART. 16.

(Comitato elettorale circoscrizionale).

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito Comitato elettorale circoscrizionale, istituito presso gli uffici consolari, dal quale sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

I membri del Comitato elettorale sono nominati tra gli aventi titolo al voto nell'ambito della circoscrizione, dal titolare dell'ufficio consolare, su designazione delle forze politiche rappresentate nel Parlamen-

to nazionale e delle associazioni degli emigrati, presenti nella circoscrizione.

Ogni forza politica o associazione di cui al comma precedente designa un membro effettivo ed uno supplente.

ART. 17.

(Svolgimento delle elezioni).

Il Comitato elettorale ha il compito di procedere all'esame della validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge e d'intesa con il titolare dell'ufficio consolare, le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei seggi elettorali.

Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza.

Le operazioni di voto si svolgono sotto la responsabilità del Capo dell'ufficio consolare anche in più giorni e con uno o più seggi costituiti presso la sede del Consolato e, se possibile, anche in altri locali dipendenti dall'autorità consolare, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Le elezioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consigli il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto.

I seggi sono aperti alle ore 7 del giorno fissato e chiusi alle ore 14 del giorno successivo.

Qualora sia disposta l'apertura di seggi in luoghi diversi, le operazioni elettorali debbono svolgersi complessivamente in un periodo di tempo non superiore a 4 giorni. In ogni caso le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

ART. 18.

(Costituzione dei seggi elettorali).

Il Comitato elettorale nomina i presidenti dei seggi; il vice presidente ed il segretario sono nominati dai componenti del seggio nella riunione di insediamento. Cia-

scun seggio è composto dagli scrutatori, in un numero non inferiore a 4 e non superiore ad 8, e dai rappresentanti di lista.

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati almeno 10 giorni prima delle elezioni dal Comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse: debbono essere elettori; non possono essere candidati.

Il Comitato elettorale, almeno tre giorni prima della data delle votazioni, costituisce il seggio o i seggi necessari, assegnando ad essi gli scrutatori. Qualora, nel primo giorno delle elezioni, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

ART. 19.

(Libro elettorale).

Ai fini dell'accertamento del diritto dei cittadini a partecipare alle elezioni come elettori, è necessario che essi si presentino ad uno dei seggi della circoscrizione di loro residenza muniti del passaporto e del permesso di soggiorno. In ogni seggio, il presidente predisporrà l'elenco dei partecipanti al voto, trascrivendo in un « libro elettorale » i dati anagrafici del votante (nome, cognome, età, residenza, numero del passaporto e del permesso di soggiorno) e apporrà sul passaporto il timbro attestante che l'elettore « ha votato ».

Il libro elettorale viene poi trasmesso all'ufficio circoscrizionale cui compete la convalida dei risultati per l'inserimento nell'elenco degli elettori.

ART. 20.

(Operazioni di voto).

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore a un quarto dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito.

L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Di tutte le operazioni, nonché delle contestazioni di membri del seggio è redatto verbale.

Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni in Italia.

Sulle controversie decide il Comitato elettorale circoscrizionale.

ART. 21.

(Ripartizione dei seggi).

Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

ART. 22.

(Attribuzione dei seggi).

Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegna-

zione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il Comitato.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 15.

ART. 23.

(Regolamento di esecuzione).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato interministeriale dell'emigrazione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della presente legge.

ART. 24.

(Abrogazione espressa).

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di 3.000 cittadini italiani, possono istituire Comitati consolari, con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle competenze previste dagli articoli 2 e 3; tali Comitati sono presieduti dal Capo dell'ufficio consolare, o da un suo delegato, e composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana.

Possono altresì istituire detti Comitati nei paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni; in tal caso il Capo della competente rappresentanza diplomatica deve esporre le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione, per i provvedimenti di competenza.

ART. 25.

(Soppressione dei COASIT).

Con l'entrata in funzione dei Comitati consolari, cessano di funzionare i COASIT.

Le funzioni da questi ultimi esercitate sono attribuite ai suddetti Comitati.

ART. 26.

(Prime elezioni).

Le prime elezioni dei Comitati consolari debbono essere effettuate con le stesse modalità previste dalla presente legge entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa. La relativa data sarà prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 23.

Fino alla proclamazione dei risultati, continuano a funzionare i Comitati consolari previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

ART. 27.

(Finanziamento degli oneri per le prime elezioni).

All'onere di lire 900 milioni derivante per il 1984 dall'applicazione della presente legge, per l'espletamento delle prime elezioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio.